



Circolare 05

DOCENTI
ALUNNI
GENITORI
PERSONALE ATA

TUTTE LE SEDI

ATTI
SITO WEB D'ISTITUTO

OGGETTO: PIANIFICAZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI – A.S.2018/2019.

Visto l'assetto organizzativo del personale scolastico docente e non docente stabilito in funzione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, Visto il regolamento d'istituto, dando seguito ai deliberati del collegio dei docenti, si forniscono in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

SEZIONE 1 VIGILANZA GENERALE SUGLI ALUNNI

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA.

Il Quadro normativo e giurisprudenziale.

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano, dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile, amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate.

Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente. Essa ha fondamento nell'articolo 28 della Costituzione: "*l funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici*". **La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio**: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito **però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento attraverso la Corte dei Conti (danno erariale).**

La cosiddetta "**culpa in vigilando**" dei dipendenti è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: Dlgs 297/94), che prevede **responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza sugli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.** Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che **la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave.** In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("prova liberatoria") è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'istituzione scolastica.

La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). **L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenni, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione.** Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che condizionano l'intensità dell'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite al di fuori dell'edificio scolastico.

I profili di responsabilità.

Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 Dlgs 165/01).

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: Ai sensi dell'art.2047 c.c. *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*. Dispone l'art.2048 c.c. che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*. L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: *"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"*. **Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta**, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (la Corte di Cass., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva **ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante con riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato dello stesso dall'aula**). La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, **in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (**collaboratori scolastici**) *"compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti"*.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. **Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.** Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (Tabella A – CCNL 29.11.2009). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se ha precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso l'ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Gli alunni ritardatari accompagnati dai genitori verranno accolti in classe, previa verifica delle motivazioni dai genitori, dall'insegnante in quel momento in servizio **entro e non oltre i 30 minuti successivi all'inizio delle lezioni. Oltre tale termine i cancelli della scuola dovranno essere definitivamente chiusi** e non dovranno più essere aperti, se non per gravi e giustificati motivi che sarà cura dei responsabili di plesso valutare.

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI.

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti,

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI.

SEDE ISTITUTO COMPRENSIVO

Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine delle lezioni, si dispone che presso la porta di uscita dell’edificio sia presente il collaboratore scolastico di turno, con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nel resto dei locali (aule, anditi, bagni).

Occorre precisare che gli atti impropriamente definiti liberatorie (disposizioni o consensi con cui i genitori liberano da ogni responsabilità di custodia la scuola), ove possano risultare pregiudizievoli o non assicurino l’incolumità dell’alunno, non valgono ad escludere la responsabilità dell’amministrazione, non hanno alcun valore giuridico in sede di accertamento della presenza o meno di una responsabilità penale e non servono a trasferire la responsabilità sul dichiarante, in assenza di una pregnante attività di “organizzazione” della vigilanza (Cass., 5.9.1986, n. 5424). Simili autorizzazioni, infatti, lungi dal costituire causa esimente la responsabilità dell’Amministrazione scolastica potrebbero, secondo il parere espresso dall’Avvocatura dello Stato, costituire prova della consapevolezza da parte dell’Istituto del possibile rischio, con la conseguenza di risolversi sul piano probatorio, in sede di eventuale giudizio risarcitorio, in una ammissione implicita della omissione di vigilanza sugli alunni.

Alla luce delle suddette precisazioni, per assicurare la vigilanza al termine delle lezioni, gli insegnanti sono tenuti a favorire un’ordinata uscita degli alunni dalle classi, non prima del suono della campanella di ogni turno, compreso quello terminale e, per ciò che concerne gli alunni minori di anni 12, accompagnandoli fino al cancello d’ingresso della scuola, dove dovranno trovarsi ad accoglierli o i genitori o i loro delegati (a tal proposito è necessario che i genitori rilascino presso l’ufficio di segreteria le necessarie deleghe e la documentazione correlata). Sempre per ciò che concerne gli alunni minori di anni 12, **nel caso vi sia un ritardo da parte dei genitori o dei loro delegati i docenti in servizio in quel momento, coadiuvati dai collaboratori scolastici, dovranno sorvegliare il bambino in permanenza a scuola oltre l’orario scolastico fino all’arrivo dei familiari o dei loro delegati**, da contattarsi anche telefonicamente. **Dopo massimo un’ora dal termine delle lezioni saranno avvertiti gli organi competenti.**

SEDE LICEO

Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine delle lezioni, si dispone che presso la porta di uscita dell’edificio sia presente il collaboratore scolastico al momento presente in guardiola, con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Per assicurare la vigilanza, gli insegnanti sono tenuti a favorire una ordinata uscita degli alunni dalle aule, non prima del suono della campanella di ogni turno, compreso quello terminale, accompagnando gli alunni fino all’uscita.

7. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni disabili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe, coadiuvato, in caso di necessità, dal collaboratore scolastico all’uopo incaricato.

8. VIGILANZA DURANTE LO SPOSTAMENTO DEGLI ALUNNI

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all’andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali. La sorveglianza nella palestra è affidata all’insegnante in orario.

9. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun

momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

10. VIGILANZA ASSEMBLEA STUDENTESCA (sede liceo).

Premesso che:

- 1) L'assemblea studentesca d'istituto è un importante momento di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti¹; essa costituisce un diritto soggettivo degli studenti riconosciuto dalle norme vigenti² e in quanto tale non è soggetta ad alcun potere discrezionale degli organi di governo della scuola³;
- 2) L'assemblea studentesca ha un potere di autoregolamentazione che si esprime nell'adozione (doverosa) di un regolamento⁴ da effettuarsi, ove non ancora esistente, entro la prima seduta dell'assemblea medesima e da sottoporre all'attenzione del consiglio d'istituto il quale ha la facoltà di proporre eventuali modifiche e/o integrazioni⁵;
- 3) Garante del corretto esercizio del diritto d'assemblea è il Comitato studentesco o il Presidente eletto dall'assemblea medesima⁶; il Comitato studentesco, costituito dai rappresentanti di classe degli studenti⁷ e/o il Presidente dell'assemblea sono responsabili dell'ordinato svolgimento dei lavori e, quindi, di eventuali danni a persone o cose derivanti da un mancato controllo dell'attività assembleare o da una mancata segnalazione al dirigente scolastico della constatata impossibilità di garantire tale controllo⁸ al fine di consentire il suo tempestivo legittimo intervento⁹;
- 4) Le modalità di svolgimento dell'assemblea d'istituto possono prevedere anche che le ore destinate all'assemblea siano utilizzate per attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo¹⁰ e che in relazione a tali modalità e alla disponibilità dei locali essa può articolarsi anche in assemblee di classe parallele¹¹;
- 5) Affinché l'assemblea si svolga nelle modalità di cui al precedente punto 4) è necessario, per effetto delle norme richiamate al precedente punto 3), che siano preventivamente stabiliti in seno al Comitato studentesco i responsabili del controllo delle attività di ogni gruppo di lavoro e/o classe parallela costituitisi, nonché il numero delle aule e la tipologia di strumentazione da affidare al controllo dei suddetti responsabili

Tutto ciò premesso:

questo Ufficio ritiene, che la disciplina sulle assemblee studentesche vada coordinata con quella relativa all'obbligo di vigilanza gravante sul personale docente, che trova il suo fondamento nel già richiamato art. 2048 del Codice Civile e nell'art. 29, comma 5, del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola, nonché con gli obblighi derivanti dalla normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, atteso che la necessità di vigilare (non solo ai fini dell'ordinato svolgimento delle attività assembleari ma anche e soprattutto ai fini di garantire la sicurezza degli alunni) in modo diffuso e contemporaneamente in tutti i locali in cui si dovesse svolgere l'assemblea ne rende materialmente impossibile l'esercizio da parte di un solo soggetto (in tal caso il dirigente), ma anche di tre, se si estende l'onere ai soli delegati del dirigente. Infatti, come già detto, l'obbligo di vigilanza (in particolare per gli alunni minorenni) è strettamente connesso alla funzione docente, non essendo limitato, esclusivamente, al periodo di svolgimento delle lezioni, ma estendendosi a tutto il periodo in cui gli alunni si trovano all'interno dei locali scolastici, mentre per ciò che concerne la sicurezza il combinato disposto di cui agli articoli 2, comma 1, lettere b), d) ed e) e 299, comma 1 del citato D.lgs. 81/2008 impone un obbligo specifico derivante dall'applicazione delle procedure di sicurezza.

In base ad una lettura combinata della suddetta normativa si precisa quanto segue:

- In caso di assemblee svolte all'interno dei locali della scuola, si ritiene necessaria la vigilanza (soprattutto ai fini della sicurezza ed in presenza di minori) a carico dei docenti che sono in servizio in quelle ore, in quanto tali assemblee si svolgono in orario scolastico¹².

¹ Art. 13, comma 1, D.lgs. 297/94

² Art. 12, comma 1, D.lgs. 297/94

³ Circolare Ministeriale n. 312 del 27.12.1979

⁴ Art. 14, comma 1, D.lgs. 297/94

⁵ Circolare Ministeriale n. 312 del 27.12.1979

⁶ Art. 14, comma 4, D.lgs. 297/94

⁷ Art. 13, comma 4, D.lgs. 297/94

⁸ Circolare Ministeriale n. 312 del 27.12.1979

⁹ Art. 14, comma 5, D.lgs. 297/94

¹⁰ Art. 13, comma 7, D.lgs. 297/94

¹¹ Art. 13, comma 3, D.lgs. 297/94

¹² Per tali ragioni, la Nota Min. prot. n. 4733 del 26.11.03 impone l'obbligo di verificare la presenza dei docenti e degli alunni. Non vale il richiamo al principio che la legge attribuisce ai docenti solo un diritto di assistere e non un obbligo, in quanto questo diritto è riferito ai docenti in generale, ma nulla esclude che, per gli insegnanti che sono in servizio in quel giorno e in quelle ore, sussista anche un obbligo che trova il suo presupposto nel

- Per le assemblee svolte al di fuori dei locali, deve del pari ritenersi necessaria la vigilanza (con accompagnamento degli alunni nei locali in cui l'assemblea si svolgerà e conseguente vigilanza durante il suo svolgimento) in quanto, trattandosi di attività didattica a tutti gli effetti, come precisato dal MIUR con la nota del 26 novembre 2003, vale quanto sopra precisato in merito alle assemblee svolte all'interno dei locali.

In ogni caso:

- Considerato che non sussiste obbligo di partecipazione degli alunni all'assemblea, la scuola declina qualsiasi responsabilità nei confronti degli alunni che scelgono di non partecipare e comunque per il tempo precedente o successivo allo svolgimento dell'assemblea;

Infine:

- Vista la possibile specialità della modalità di svolgimento dell'assemblea (includente l'uso eventuale di aule e attrezzature) si rende ancora di più opportuno ribadire l'importanza del coinvolgimento del personale docente previsto in orario di servizio il giorno dell'assemblea; a tale personale rivolgo pertanto un pressante invito ad esercitare il diritto previsto dalla normativa vigente ad assistere ai lavori assembleari¹³ anche al fine di garantire una vigilanza integrativa (non sostitutiva di quella studentesca sopra indicata) su tutti i gruppi di studenti (soprattutto in quelli con presenza di minori).

SEZIONE 2

VIGILANZA SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI E NELLE PERTINENZE DELLA SCUOLA

In questa sezione sono indicati gli adempimenti connessi alla funzione ricoperta da ogni dipendente (docente e ATA) relativamente alla vigilanza sul rispetto del divieto di fumo. Lo scopo è duplice in quanto, se da un lato richiama il rispetto della vigente normativa, dall'altro pone all'attenzione del personale docente e ATA la necessità di assumere l'obiettivo educativo della tutela della salute dei ragazzi che le famiglie ci affidano. Per far ciò si rendono necessari comportamenti coerenti e comuni. Le principali indicazioni normative possono così essere riassunte:

- 1) è fatto divieto di somministrare sigarette ai minori di 16 anni; gli stessi non possono fumare in luogo pubblico¹⁴;
- 2) è proibito fumare in tutti gli ambienti della scuola¹⁵, sia interni che esterni¹⁶;
- 3) nei locali pubblici deve essere collocata la segnaletica relativa a detto divieto con l'indicazione della norma che lo impone, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui spetta provvedere all'accertamento dell'infrazione¹⁷.

Per effetto delle suddette indicazioni normative il personale docente e ATA, nelle ore e nei luoghi in cui esso presta servizio, è tenuto a far rispettare il regolamento sul divieto di fumo vigente. Nel seguente piano di vigilanza, sono stati individuati i responsabili dell'osservanza del divieto e della rilevazione dell'infrazione:

NOTA BENE:

- I collaboratori scolastici designati, nei giorni e nelle ore di turnazione in altri piani (o in altre sedi) previste dal piano annuale ATA, effettueranno la vigilanza in tali piani in sostituzione dei colleghi assenti.
- **Sul predetto personale, incombe l'obbligo di vigilanza, di accertamento e contestazione dell'infrazione, ai sensi dell'art.51, Legge 16 Gennaio 2003 n. 3, secondo le procedure di seguito previste, ai sensi della circolare ministeriale n.4/2001.**
- **Si precisa che entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione il trasgressore ha facoltà di far pervenire al Prefetto scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito personalmente. L'ordinanza-ingiunzione del Prefetto costituisce titolo esecutivo; contro l'ordinanza l'interessato può proporre opposizione ai sensi dell'art.22 della L. 689/1981.**

contratto e non in circolari ministeriali. Ancora minor rilievo ha il richiamo al diritto degli alunni di riunirsi liberamente. Infatti, la vigilanza, non impedisce il legittimo e libero esercizio di tale diritto, che non verrebbe per nulla coartato dalla semplice presenza del personale docente, che si limiterebbe, in caso di eventuali disordini, ad avvisare il dirigente scolastico circa l'opportunità di un suo intervento, in tale caso previsto dalla legge. Anzi, il riconoscimento della facoltà dei docenti ad assistere, dimostra che la presenza di costoro non intralcia il normale e libero esercizio dello stesso.

¹³ Art. 13, comma 8, D.lgs. n.297/94

¹⁴ Regio Decreto n. 231, anno 1934

¹⁵ L. 3/2003

¹⁶ Il Decreto Legge n.104 del 12.09.2013, pubblicato in G.U. n.214 del 12.09.2013, all'art. 4, commi 1-3, così recita: "**1.** All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "**1-bis.** Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie." **2.** E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale. **3.** Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni".

¹⁷ L. 584/1975

- In ogni locale scolastico (compresi androni, atri, corridoi, bagni, stanze ad uso ufficio, presidenza, segreteria, biblioteche etc.) dovrà essere affisso un apposito cartello di divieto (incaricato della stampa e affissione l'assistente tecnico in servizio presso il Liceo).
- La DSGA o suo delegato, per quanto di competenza riferirà al DS circa eventuale inadempienze del personale ATA ivi incaricato della vigilanza.

PROCEDURA

1. Presso gli uffici di segreteria (La DSGA avrà cura di acquisire il materiale di seguito elencato) verranno stampate e custodite un numero adeguato di copie del verbale di contestazione, del modello F23, del CC postale;
2. all'atto della contestazione i delegati dovranno esibire al trasgressore il presente provvedimento e, a richiesta, un documento di identità personale;
3. accertata la violazione, si procede alla redazione del verbale di contestazione (previo suo ritiro presso gli uffici di segreteria), alla presenza del trasgressore che deve essere informato sulla possibilità di mettere dichiarazioni a verbale;
4. l'ammontare della sanzione minima è di €. 27,50 (sino ad un massimo di €. 275,00), sanzione da raddoppiare se la violazione si è verificata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si consiglia di richiedere agli interessati la conferma dello stato di gravidanza o l'età dei bambini;
5. il verbale va redatto in triplice copia firmato dal trasgressore e dall'accertante, una copia va consegnata al trasgressore stesso e le altre due restano all'addetto, il quale successivamente le consegnerà all'ufficio protocollo, dove verranno custodite dentro un faldone denominato "verbali di contestazione infrazione divieto di fumo" in apposito armadio chiuso a protezione dei dati sensibili;
6. Se il trasgressore è un minore di anni 16, la copia del verbale di contestazione da consegnare al trasgressore, una volta redatta (senza la firma del minore), dovrà essere consegnata al dirigente scolastico, il quale provvederà ad inoltrarla ai genitori;
7. al trasgressore va consegnata una copia del modello F23 e/o del CC postale per semplificare le modalità di pagamento della sanzione e va ricordato di far avere o di esibire copia dell'avvenuto pagamento all'Ufficio protocollo, il quale provvederà ad archiviare le ricevute dentro un faldone denominato "ricevute pagamento multe divieto di fumo";
8. può succedere che il trasgressore non intenda presenziare alla redazione del verbale e si allontani, oppure non intenda sottoscrivere il verbale stesso ed accettarne copia: in tal caso è necessario richiedere le generalità per procedere poi alla redazione del verbale stesso, nel quale vanno indicati tali ulteriori fatti, se avvenuti, che sarà notificato al domicilio dell'interessato, a cura dell'ufficio protocollo;
9. qualora il trasgressore non intenda dichiarare le proprie generalità, si procederà d'ufficio ad acquisirle, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'accertante stesso o da altri presenti al fatto;
10. unitamente alla copia (o alle copie se il trasgressore non ha voluto firmare o prendere la propria copia), i delegati rimetteranno la scheda riassuntiva del verbale o dei verbali fatti presso l'ufficio protocollo;
11. l'ufficio protocollo avrà cura di conservare la documentazione relativa alle sanzioni amministrative comminate ai trasgressori in apposito cassetto o armadio, assicurando il rispetto delle disposizioni previste in materia di trattamento di dati personali;
12. **I docenti e il personale ATA, quali soggetti incaricati, ove omettano di curare l'applicazione della norma, sono soggetti a sanzione, compresa tra un minimo di €. 220 ed un massimo di €. 2200, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.**

NOTA BENE:

- **Anche per i docenti e il personale ata vige il divieto di fumo in tutti i locali della scuola. tutti vengono altresì invitati a non fumare, neanche negli spazi esterni, in presenza di studenti e ciò al fine di costituire un esempio virtuoso ed educativo per gli studenti.**
- Il personale docente e non docente dovrà attenersi scrupolosamente a quanto sopra indicato cogliendo ogni occasione utile per invitare gli studenti a non compromettere tanto precocemente la propria salute. I docenti coordinatori di classe dovranno illustrare il contenuto della presente circolare agli studenti;
- Si dà mandato alla DSGA o al suo delegato, di disporre, tramite incarico ai collaboratori scolastici di ogni piano, l'affissione in ogni locale dei cartelli di divieto di fumo ex art.51 Legge 16 Gennaio 2003 n.3 aggiornandoli alla nuova organizzazione degli uffici e del personale (i cartelli degli anni precedenti non interessati all'aggiornamento non vanno sostituiti), avendo cura di accertarsi che i collaboratori incaricati provvedano ad eseguire esattamente quanto indicato.
- La DSG o suo delegato, avrà cura di accertarsi che il personale ATA designato svolga i compiti assegnati nell'osservanza delle indicazioni finora emanate.

SEZIONE 3

VIGILANZA SUL DIVIETO DELL'USO E RITIRO DEL CELLULARE DURANTE LE ORE DI LEZIONE

- VISTA – La direttiva 104/07 del MIUR, avente ad oggetto: *“linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.”*;
- VISTO – Il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, sui: *“diritti e i doveri delle studentesse e degli studenti”*, indicante all’art. 3 la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- APPURATA – l’esigenza di stabilire nelle classi un ambiente di apprendimento costruttivo, non continuamente interrotto dalla distrazione fisica e mentale apportata negli allievi dall’uso-maneggio e anche semplice presenza dei dispositivi cellulari;
- CONSIDERATA – La più volte manifestata disponibilità dei genitori degli alunni minorenni di favorire negli stessi l’educazione ad un uso sempre più responsabile del cellulare e anche di abituarsi a saper sopportare una sua momentanea indisponibilità;

Con la presente si stabilisce che:

- 1) All’appello in classe svolto dal docente nella 1° ora di lezione nelle classi prime, seconde e terze, ogni alunno dovrà dichiarare la presenza e avvicinarsi alla cattedra per depositare il proprio cellulare nell’apposita cassetta;
- 2) Terminato l’appello e la consegna dei cellulari, lo stesso docente indicherà in un foglio (da allegare alla cassetta contenente i cellulari) l’eventuale nome degli alunni che abbiano rifiutato di consegnare il cellulare o dichiarino di non averlo (sarà poi cura dei collaboratori del preside avvisarne i genitori, verificare eventuali scorrettezze e proporre le opportune sanzioni);
- 3) Il docente incaricherà un alunno di sua fiducia del compito di portare la cassetta con i cellulari nell’ufficio di vicepresidenza e di consegnarla ai collaboratori del preside o in loro assenza al personale ATA presente in quel momento al piano.
- 4) I cellulari saranno custoditi per tutto l’orario previsto delle lezioni nell’ufficio della vicepresidenza in un armadio dedicato. Nessuno potrà accedere nell’ufficio se non in presenza di almeno uno dei collaboratori del D.S. o sotto la vigilanza del personale ATA di servizio al piano.
- 5) Al termine dell’ultima ora di lezione prevista nelle singole classi, il docente avrà cura di individuare un alunno di sua fiducia che incaricherà di presentarsi in vicepresidenza per chiedere la riconsegna della cassetta contenente i cellulari.
- 6) Redistribuiti i cellulari ai singoli studenti che ne sono proprietari, la cassetta sarà riposta nella cattedra per poter essere riutilizzata alla successiva lezione.
- 7) La possibilità di comunicazione degli alunni con le rispettive famiglie per le urgenti necessità sarà comunque garantita dalla disponibilità dei telefoni della scuola negli uffici amministrativi o in vicepresidenza. Spetterà occasionalmente ai collaboratori del preside decidere se riconsegnare momentaneamente il cellulare all’alunno che, per ragioni del tutto straordinarie, ne faccia una motivata e diretta richiesta.
- 8) Per un uso strettamente didattico del cellulare, adeguatamente documentato nella relazione programmatica di inizio anno, ogni docente potrà richiederne la momentanea disponibilità per gli alunni. Al termine della prevista attività didattica, se non coincidente con l’ultima ora delle lezioni, il docente interessato provvederà a ritirare e riconsegnare la cassetta con i cellulari nell’ufficio della vicepresidenza.
- 9) Qualora i docenti interessati ne ravisassero la necessità e/o opportunità didattica, i singoli consigli di classe potranno eventualmente deliberare la richiesta di estendere a tutte o solo ad alcune classi quarte e quinte le presenti disposizioni organizzative.

Copia della presente circolare deve essere depositata presso ogni aula e bidelleria dell’istituto, a disposizione di studenti, docenti e ATA.

I RESPONSABILI DI PLESSO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO E GLI ALUNNI DEL LICEO SONO TENUTI AD INFORMARE I GENITORI DELLA PRESENTE CIRCOLARE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Saba